

XXIV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (Nomina del deputato DANIELI a sotto-segretario di Stato per il tesoro Pag.	625
Disegno di legge (Discussione)	625
Bilancio delle finanze:	
AGNINI	633
BIANCHI E.	626
CARMINE	635
CHIMIRRI (ministro)	628
	630-31-32-33-37-39-41-42-44
CICCOTTI	632-43
GIOVANELLI (relatore)	634-43
MARESCALCHI A.	636
PAIS	633
PESCETTI	634
ROCCA FERMO	642
VISCHI	639

venne nominato sotto-segretario di Stato l'onorevole avv. prof. Danieli Gualtieri, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza

« Il presidente del Consiglio
« G. SARACCO. »

Si provvederà a suo tempo alla nomina di un membro della Giunta generale del bilancio di cui faceva parte l'onorevole Danieli che per la sua nuova carica ne viene a decadere.

Discussione del bilancio delle finanze.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901. »

Se ne dia lettura.

Pavia, segretario, ne dà lettura. (Vedi *Stampato* n. 27-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione dei singoli capitoli.

Stelluti-Scala, segretario, legge i seguenti capitoli che sono approvati.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. Spese effettive. — Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 1. Perso-

La seduta comincia alle ore 10.10.

Stelluti-Scala, segretario, dà lettura del verbatim della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

Presidente. Ricevo la seguente lettera di comunicazione alla Camera:

Roma, 27 novembre 1900.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di sotto-segretario di Stato per il tesoro rassegnate dal prof. Bonaldo Stringher. »
« In suo luogo, con decreto di ugual data,

nale di ruolo del Ministero (*Spese fisse*), lire 2,225,328. 11.

Capitolo 2. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari - Retribuzione per lavori straordinari, lire 110,980.

Capitolo 3. Spese d'ufficio, lire 98,500.

Capitolo 4. Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze, lire 50,000.

Capitolo 5. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale, lire 36,600.

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour. — Capitolo 6. Personale amministrativo d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza. dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (*Spese fisse*), lire 4,142,595. 28.

Capitolo 7. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzioni che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari - Retribuzioni per lavori straordinari, lire 194,000.

Capitolo 8. Spese d'ufficio (*Spese fisse e variabili*), lire 315,000.

Capitolo 9. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 108,822.80.

Uffici tecnici di finanza. — Capitolo 10. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 901,454.

Capitolo 11. Personale di ruolo ed avventizio pel servizio d'ordine, assegni, compensi e retribuzioni, lire 320,000.

Capitolo 12. Indennità di viaggio e di soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario, lire 513,000.

Capitolo 13. Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti, lire 36,000.

Capitolo 14. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (*Spese fisse*), lire 19,000.

Amministrazione per la formazione del catasto. — Capitolo 15. Personale tecnico di ruolo dell'amministrazione catastale (*Spese fisse*), lire 836,773.

Capitolo 16. Spese pel Consiglio superiore dei lavori geodetici, lire 500.

Capitolo 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio

1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682 - (*Spesa obbligatoria*), lire 5,117,880.

Bianchi Emilio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bianchi Emilio. Prendo occasione da questo capitolo del bilancio per interrogare l'onorevole ministro delle finanze sulle sue intenzioni riguardo agli effetti giuridici del catasto.

Pur troppo so come sia grave la questione finanziaria e come la formazione del catasto debba essere, per imperiose necessità, soverchiamente ritardata con danno di moltissime Provincie, le quali non ebbero cura di chiedere l'acceleramento; e perciò non entro nella questione finanziaria. Ma io dico che indipendentemente da codesta questione, sarebbe essenzialissimo, e si potrebbe fare senza aggravare il bilancio, il provvedere a quella promessa che la legge del 1886 faceva con l'articolo 8 e che avrebbe dovuto essere mantenuta entro due anni dalla promulgazione dalla legge stessa. Perchè la determinazione degli effetti giuridici del catasto potrebbe valere, se non per tutte, almeno per quelle Provincie dove il catasto è compiuto o si va compiendo; e si potrebbero introdurre opportune disposizioni per far cessare quell' stato di incertezza, che attualmente v'è nel regime della proprietà fondiaria.

Io non discuto l'argomento, che la Camera conosce molto meglio di me e l'onorevole ministro meglio ancora di tutti noi. Dico solamente che sarebbe opportuno richiamare l'attività del Parlamento su codesto compito che è così alto e così essenziale per la vita economica del paese e per il retto funzionamento del credito fondiario.

Io faccio quindi viva raccomandazione all'onorevole ministro perchè voglia portare presto dinanzi al Parlamento un disegno di legge che, se non avrà tutta la estensione di quello che aveva presentato l'onorevole Carmine, almeno comprenda la parte riguardante gli effetti giuridici del catasto e un assetto stabile a codesta importantissima materia legislativa.

So bene le difficoltà che ci sono, specialmente per i punti di contatto che esistono fra una legge sugli effetti giuridici del catasto e la legislazione civile; ma io vedo negli studi compiuti dall'onorevole Frattini, dall'onorevole Carmine e da tanti altri, cercato con opportuni temperamenti di

g liorare le condizioni della trasmissione della proprietà immobiliare, senza fare una *instauratio ab imis* della legislazione civile che purtroppo sarebbe opera che non si potrebbe compiere in breve spazio di tempo. E solamente in questo senso che mi sono permesso di rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. Terrò conto per quanto dipende da me, delle raccomandazioni fatte dall'onorevole Bianchi Emilio. A lui son note le difficoltà che impedirono finora l'attuazione del catasto probatorio, che egli invoca. Questo lato della riforma catastale riguarda più il ministro guardasigilli che il ministro delle finanze. Ma ad ogni modo io intendo e riconosco la importanza dell'argomento, e per quanto dipende da me e nei limiti consentiti dal bilancio, procurerò che questa opera di civiltà non sia lungamente indugiata.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 17 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Capitolo 18. Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto, lire 8,000.

Capitolo 19. Fitto di locali ad uso delle ispezioni compartimentali del catasto (*Spese fisse*), lire 17,000.

Servizi diversi. — Capitolo 20. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 80,000.

Capitolo 21. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 120,000.

Capitolo 22. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro superstiti, lire 135,000.

Capitolo 23. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 23,400.

Capitolo 24. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 25. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 23,000.

Capitolo 26. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole pei tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto, lire 1,031,000.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 28. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, lire 40,000.

Capitolo 29. Spese casuali, lire 50,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 30. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 12,413,000.

Capitolo 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Re regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 164,000.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.* — *Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.* — Capitolo 32. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,599,592. 40.

Capitolo 33. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 58,068.

Capitolo 34. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (*Spese fisse*), lire 114,822.

Capitolo 35. Aggio di esazione ai contabili (*Spesa d'ordine*), lire 5,750,000.

Capitolo 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 820,000.

Capitolo 37. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 53,200.

Capitolo 38. Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, sotto ispettori e conservatori delle ipoteche, bollatori e contabili demaniali retribuiti ad aggio (*Spese fisse*), lire 30,000.

Capitolo 39. Indennità agli ispettori (*Spese fisse*), lire 250,000.

Su questo capitolo la Commissione ha ridotto la cifra a 225 mila lire. Il ministro consente?

Chimirri, ministro delle finanze. Acconsento, perchè la riduzione è tenue.

Presidente. Allora questo capitolo s'intende approvato nella cifra di 225 mila lire.

(Si approvano senza discussione i seguenti capitoli):

Capitolo 40. Indennità ai volontari della Amministrazione demaniale, lire 30,000.

Capitolo 41. Compensi per la compilazione delle tariffe periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse Ecclesiastico; per la formazione del massimario generale; per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie all'uopo occorrenti; compensi per lavori straordinari, tanto per impiegati della Amministrazione centrale, quanto per quelli in Provincia e gratificazioni a guardie di finanza e ad agenti della forza pubblica, lire 11,000.

Capitolo 42. Spese di ufficio variabili e materiale, lire 12,000.

Capitolo 43. Spese di coazioni e liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 582,000.

Capitolo 44. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative, lire 46,000.

Capitolo 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 83,000.

Capitolo 46. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 3,580,000.

Capitolo 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Reale Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 4,350,000.

Capitolo 49. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, lire 996,000.

Capitolo 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (*Spesa obbligatoria*), lire 220,000.

Capitolo 51. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,166,000.

Capitolo 52. Spese di materiale, compensi e indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi, lire 60,000.

Capitolo 53. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 306,130.

Amministrazione dei canali riscattati (*Canali Cavour*). — Capitolo 54. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 76,890.

Capitolo 55. Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori - Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio, lire 35,000.

Capitolo 56. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (*Spesa d'ordine*), lire 10,500.

Capitolo 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 58. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 24,600.

Capitolo 59. Spese per imposte e sovrimposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 264,000.

Capitolo 60. Spese di coazione e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 9,000.

Capitolo 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 62. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (*Spese fisse*), lire 24,000.

Capitolo 63. Spese di amministrazione, lire 76,000.

Anche su questo capitolo vi è una diminuzione di lire 6,000.

Chimirri, ministro delle finanze. Trattasi di una semplice discriminazione di somme giacchè le 6,000 lire sottratte a questo capitolo vengono iscritte nel capitolo 63 bis.

Presidente. Rimane così approvato lo stanziamento di lire 70,000.

Capitolo 63 bis. Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti fosse, strade comunali, per bonifica ed altre di natura consorziale, lire 6,000.

Capitolo 64. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 200,000.

Capitolo 65. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 66. Contribuzioni fondiari - In

posta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 470,000.

Capitolo 67. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Cassa Nazionale di previdenza per gli operai. — Capitolo 68. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 19,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 69. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*).

Somma proposta dal Ministero lire 3,677,240; dalla Commissione, lire 3,646,800.

L'onorevole ministro accetta questa diminuzione?

Chimirri, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. È approvato il capitolo 69 bis.

Capitolo 70. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto, lire 220,000.

Capitolo 71. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate agli ispettori compartimentali ed alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 133,400.

Capitolo 72. Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo, lire 470,000.

Capitolo 73. Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale, lire 7,500.

Capitolo 74. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, registri e libri in servizio dell'Amministrazione delle imposte dirette, ed altre minute spese occorrenti, per il servizio dell'Amministrazione stessa, lire 40,000.

Capitolo 75. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio Decreto 4 luglio 1897,

n. 276 ed articolo 62 del regolamento relativo (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 70,000.

Capitolo 76. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (*Spesa obbligatoria*), lire 166,760.

Capitolo 77. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette, lire 20,000.

Capitolo 78. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236 (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 79. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (*Spesa obbligatoria*), lire 520,000.

Capitolo 81. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sulla imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 82. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 12,430,000.

Capitolo 83. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (*Spese fisse*), lire 204,000.

Amministrazione delle gabelle. — *Spese generali.*

— Capitolo 84. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza. Proposta dal Ministero, lire 15,182,079.15; dalla Commissione 15,374,879.15.

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto la diminuzione.

Presidente. Resta approvato il capitolo 84 nella misura proposta dalla Commissione.

Capitolo 85. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza, lire 1,420,000.

Capitolo 86. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza, lire 420,000.

Capitolo 87. Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti, lire 35,000.

Capitolo 88. Premi e spese per la sco-

perta e repressione del contrabbando, lire 30,000.

Capitolo 89. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza, lire 908,500.

Capitolo 90. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria, lire 540,000.

Capitolo 91. Laboratorî chimici delle gabelle - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 76,706. 12.

Capitolo 92. Spese di materiale - Assegni, compensi ed indennità al personale - Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratorî chimici delle gabelle, lire 45,000.

Capitolo 93. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 94. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 95. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Capitolo 96. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 560,000.

Tasse di fabbricazione. — Capitolo 97. Paghe al personale subalterno (*Spese fisse*), lire 454,014.

Capitolo 98. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 99. Aggiò agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (*Spesa d'ordine*), lire 90,000.

Capitolo 100. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate,

e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa obbligatoria*), lire 1,570,000.

Capitolo 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 102. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, assegni, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione, lire 318,000.

Capitolo 103. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,000.

Dogane. — Capitolo 104. Personale di ruolo (*Spese fisse*).

Il Ministero aveva proposto a questo capitolo lo stanziamento di lire 3,359,013. 62, la Commissione lo riduce a lire 3,532,360.30.

Accetta la diminuzione l'onorevole ministro?

Chimirri, ministro delle finanze. Nella cifra proposta dall'Amministrazione contenevasi la spesa occorrente per un'urgentissima modificazione del ruolo organico delle Dogane. La Giunta generale del bilancio osserva giustamente che simili mutamenti si debbano fare per legge. Consento che sia modificato lo stanziamento e presenterò subito il relativo disegno di legge.

Presidente. Allora, non essendovi osservazioni in contrario, si intenderà approvato lo stanziamento proposto dalla Commissione al capitolo 104 in lire 3,352,360.30.

Capitolo 105. - Spese d'ufficio ed indennità (*spese fisse*).

Il ministro a questo capitolo propone uno stanziamento di lire 100,600 e la Commissione di lire 90,000.

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto la proposta della Commissione.

Presidente. Anche questa differenza essendo accettata dall'onorevole ministro, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvato questo capitolo con lo stanziamento di lire 90,000.

Capitolo 106. Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notte e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso

le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate, lire 132,000.

Capitolo 107. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col Regio Decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione. Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguite in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale, lire 15,000.

Capitolo 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane, lire 175,600.

Capitolo 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 28,000.

Capitolo 110. Spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari ed altre spese di servizio, lire 66,000.

Capitolo 111. Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione, lire 7,000.

Capitolo 112. Restituzione di diritti alla esportazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,450,000.

Capitolo 113. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (*Spesa d'ordine*), lire 480,000.

Capitolo 114. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 105,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 115. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno, competenze delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, e 14 luglio 1898, n. 302), lire 12,000.

Amministrazione delle private. — *Spese generali.* — Capitolo 116. Personale di ruolo degli ispettori centrali delle private (*Spese fisse*), lire 32,022. 50.

Capitolo 117. Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle private, e sussidi ai loro superstiti, lire 30,000.

Capitolo 118. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, lire 25,000.

Capitolo 119. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Per questo capitolo l'onorevole ministro aveva proposto lo stanziamento di 14,000 lire, mentre la Commissione del bilancio lo propone di 10,000.

Onorevole ministro, accetta la proposta della Commissione?

Chimirri, ministro delle finanze. I fondi stanziati, tanto in questo capitolo quanto nel successivo, erano stati già falcidiati nei precedenti esercizi. Ma trattandosi di lievi diminuzioni, accetto la proposta della Giunta generale del bilancio, sia per questo che per il successivo capitolo 120.

Presidente. L'onorevole ministro, dunque, consente che il capitolo 119 sia approvato come è proposto dalla Commissione nella somma di lire 10,000.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà approvato.

(È approvato).

Così pure l'onorevole ministro consente che il capitolo 120, Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 55,000, sia approvato come è proposto dalla Commissione nella somma di lire 55,000, invece che di 80,000 come aveva proposto l'onorevole ministro.

Se non vi sono opposizioni, il capitolo 120 s'intenderà approvato nella somma di lire 55,000.

(È approvato).

Servizio del lotto. — Capitolo 121. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 592,179.06.

Capitolo 122. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 17,400.

Capitolo 123. Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione; concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alunne di Istituti di beneficenza di Napoli; retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inserienti, lire 75,960.

Capitolo 124. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre, lire 15,000.

Capitolo 125. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imbalsaggio dei bollettari del lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 30,500.

Capitolo 126. Aggio d'esazione (*Spesa d'ordine*), lire 5,335.000.

Capitolo 127. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 33,300,000.

Capitolo 128. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 18,960.

Tabacchi. — Capitolo 129. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 412,088.29.

Ciccotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ciccotti. Intorno a questo capitolo, io ed i miei amici presentiamo un ordine del giorno col quale chiediamo che le ore di lavoro degli operai adibiti nelle manifatture dei tabacchi siano ridotte ad otto.

Chimirri, ministro delle finanze. Ma se sono meno!

Presidente. Badi, onorevole Ciccotti, che un ordine del giorno, secondo il nuovo regolamento, deve avere dieci firme.

Ciccotti. Ha dieci firme.

Noi sosteniamo dunque che le ore di lavoro degli operai delle manifatture siano ridotte ad otto, per le stesse ragioni per cui abbiamo sostenuto una condizione di fatto simile per gli operai che lavorano negli stabilimenti di artiglieria. Credo quindi inutile insistere a dimostrare come lo Stato dovrebbe dare l'esempio di una simile istituzione, dal momento che si può considerare assolutamente provato che, facendo ciò, non si diminuisce la quantità di lavoro sinora ottenuto, ma si ottengono vantaggi nel lavoro da farsi.

Lo Stato dovrebbe far questo, sia per realizzare una giustizia, sia per dare esempio agli altri industriali e qui, attesa la natura

del lavoro e le persone impiegate, sovverrebbero anche considerazioni di carattere igienico.

Un'altra osservazione devo fare all'onorevole ministro intorno alla condizione fatta alle apprendiste delle manifatture dei tabacchi. Esse entrano nelle manifatture stesse senza retribuzione per il primo tempo in cui compiono questa loro istruzione; e questa è cosa che s'intende; ma che poi nei mesi successivi, e per lungo tempo ancora, le retribuzioni siano così esigue, come sono nelle nostre manifatture, è cosa bene ingiusta. Difatti che cosa dirà la Camera quando saprà che le apprendiste nelle manifatture dei tabacchi, dopo aver prestato servizio gratuitamente per il primo mese, nel secondo non possono guadagnare più di 25 centesimi al giorno, nel terzo più di 37, nel quarto più di 50, nel quinto più di 62, nel sesto più di 75, e mai possono superare il guadagno di lire 1.25 al giorno? Io credo che questo tirocinio, che le alunne debbono fare nelle manifatture dei tabacchi, si compia assai presto e che, dopo alcuni mesi, potrebbe elevarsi di più la loro retribuzione; e soprattutto dovrebbe questa non essere stabilita nella tenue misura di lire 1.25; giacché è evidente che con 1 lira e 25 le operaie non possono assolutamente sopperire alle necessità della vita. E non dovete poi, così facendo, dolervi se nelle manifatture vi accade di rilevare tanti inconvenienti a cui voi stessi avete dato luogo, mettendo le vostre operaie nella necessità o di uscire dai termini dell'onestà e della legge, o di non poter far fronte ai loro più stringenti bisogni.

Chimirri, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri, ministro delle finanze. Faccio notare all'onorevole Ciccotti che la maggior parte del lavoro nelle manifatture dei tabacchi si fa a cottimo, con grandissimo vantaggio dei lavoratori, e nessun reclamo è pervenuto al Ministero, per chiedere una diminuzione delle ore di lavoro, o reclamare contro la scarsezza de' salari. I reclami che mi vengono, e son molti, sono di gente che chiede d'essere ammessa nelle nostre manifatture. Se si fa tanta rezza per entrarvi è segno che ci si sta bene.

Ciccotti. Quanto più si muore di fame, onorevole ministro, tanto maggiore è la concorrenza!

Chimirri, ministro delle finanze. Vorrei che tutti i lavoratori fossero trattati così bene, come quelli delle manifatture, sia per la durata, sia per la qualità del lavoro, e per le mercedi.

Fu detto che si dà troppo poco alle apprendiste; ma è chiaro che quando si lavora per apprendere un mestiere non può pretendersi una paga superiore a quel tanto, che si sa e si può fare da chi muove i primi passi.

Fu presentato un ordine del giorno, che invita il Governo a limitare ad otto le ore di lavoro. Mi duole di non poterlo accettare, perchè non ammetto che questioni gravi come questa si possano risolvere incidentalmente e quasi di straforo. È una delle questioni più dibattute, specie nei paesi industriali, e intorno alla quale sono tanti e assai disformi i pareri. Non è questo il luogo di risolverla; ne riparleremo in tempo più opportuno.

Per quel che concerne le manifatture dei tabacchi, l'orario vi è limitatissimo, e non posso promettere ulteriori restrizioni. Se lo facessi, provocherei giusti reclami da parte de' lavoratori a cottimo pei quali la limitazione delle ore di lavoro riuscirebbe dannosissima.

Agnini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Agnini. Firmatario dell'ordine del giorno, presentato dall'amico Ciccotti, io non posso accettare le considerazioni svolte or ora dall'onorevole ministro contro quell'ordine del giorno.

Io rammento all'onorevole ministro e alla Camera che, se non ancora effettivamente presentato, certo però è preannunziato in proposito un disegno di legge di iniziativa governativa, come ne è annunziato un altro, pure di iniziativa parlamentare, circa il lavoro delle donne e dei fanciulli. Mi pare quindi che questa sarebbe la sede opportuna perchè il Governo dimostrasse coi fatti di essere animato da intendimenti buoni ed utili per i lavoratori che stanno alla sua dipendenza, accettando l'ordinè d'idee in cui noi vorremmo trarlo.

Il ministro ha detto: badate che le ore di lavoro nelle manifatture dei tabacchi sono assai limitate.

Sono dieci le ore di lavoro! Ammetto che il lavoro delle manifatture dei tabacchi non

sia faticoso, ma certamente esso è fra quelli che si classificano fra i lavori nocivi alla salute: donde la necessità di limitarlo.

E che sia antigienico tal sorta di lavoro non ho bisogno di dimostrarlo.

Basta considerare che nelle sale dove le donne manipolano le foglie di tabacco, v'è di continuo una tal polvere di nicotina che, per le vie respiratorie, attossica le lavoranti. D'onde, a parer nostro, la necessità di ridurre le ore di lavoro.

Osservate inoltre che nelle manifatture dei tabacchi, nove decimi dei lavoranti è dato da donne. Ora, quando il Governo ci verrà innanzi con un disegno di legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, non dovrà esso per primo applicarla negli stabilimenti da esso dipendenti? Ed allora perchè non dovrebbero fin d'ora accettare la proposta che noi facciamo, riducendo ad otto le ore di lavoro?

Il ministro dice che il lavoro è fatto a cottimo, e che perciò la nostra proposta tornerebbe di danno agli stessi operai. Ma vi sono riforme che gli Stati civili debbono adottare, anche contro la volontà degli operai, spesse volte condotti da malinteso interesse ad osteggiarli.

Il ministro ha lamentato la farragine di operaie concorrenti a queste manifatture, mentre lo Stato si trova nell'impossibilità di accogliere le domande: ma, e perchè allora non accetta la nostra proposta che riparerrebbe in parte a questo inconveniente, riducendo da dieci ad otto le ore di lavoro; un quinto di più di operaie, sarebbe in tal guisa adibito nelle manifatture stesse.

Ora, per questo duplice ordine di considerazioni, tanto dal punto di vista igienico quanto dal punto di vista, dirò così, di ordine pubblico, cioè di occupare un maggior numero di operaie, mi parrebbe accettabile la proposta nostra della riduzione da dieci ad otto ore di lavoro, e perciò vi insisto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

Pais. Io speravo di non dover parlare, e che anche questo bilancio fosse discusso e votato a passo di carica, tanto più che è in gran parte consumato. È fuori di dubbio che gli operai e le operaie delle manifatture dei tabacchi, sono obbligati ad un lavoro faticosissimo; e inoltre, come diceva il collega Agnini, antigienico perchè lavorano in un

ambiente impregnato il nicotina. (*Movimento del ministro delle finanze*).

Non sorrida onorevole ministro: lo so perchè ho dovuto studiare questa questione, ed ho dovuto in passato intrattenerne la Camera. È un fatto che è un lavoro faticoso per le donne e per gli uomini; ma per ora questo lasciamelo a parte. V'è un'altra questione che voglio sottoporre alle considerazioni dell'onorevole ministro e della Camera: ed è questa. Pare giusto che gli operai e le operaie delle manifatture dei tabacchi, dopo un lungo servizio, sieno congedati senza diritto a pensione? Ma come? Un'Amministrazione dello Stato che ricava tanti milioni dal lavoro faticoso e sfibrante degli operai, non deve corrispondere a questi suoi operai una piccola pensione, mentre gli operai e le operaie stesse godevano, sotto il Granduca di Toscana, sotto il reame di Napoli, e sotto quello del Papa, una modesta pensione? Quando si pensa che una pensione è accordata a tutti gli operai ed operaie dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, anche gli avventizi, a noi pare che sia ingiusto che si neghi una pensione ad operai che danno un maggior vantaggio col loro lavoro all'Amministrazione dello Stato. Quindi pregherei l'onorevole ministro delle finanze, che credo abbia pari alla mente la bontà del cuore, di impensierirsi delle condizioni di questi poveri operai che sono condannati ad un lavoro troppo prolungato; e mi unisco agli egregi proponenti l'ordine del giorno, perchè lo Stato per il primo deve saper soddisfare alle legittime esigenze di quegli operai che sono al suo servizio. Confido che l'onorevole ministro vorrà studiare, se non immediatamente provvedere, perchè credo la questione meriti di essere studiata ancora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giovanelli, relatore. La questione sollevata dagli onorevoli Ciccotti ed Agnini trovava la sua vera sede al capitolo 132 del bilancio. Ciò dico solamente per la regolarità della discussione.

Ad ogni modo, se mi fosse lecito di rivolgere una preghiera agli onorevoli colleghi, li pregherei di non insistere nel loro ordine del giorno. La Camera si è già dovuta occupare di un analogo ordine del giorno, allorchando si è discusso il bilancio del Ministero della guerra, e fu allora di parere, e

credo che sia stato un parere ragionevole, che non si debbano per incidente risolvere così importanti questioni.

La questione è importantissima e merita tutto lo studio del Ministero, come fu fatto oggetto di studio dai Governi degli altri paesi; ma quando si provocasse un voto per incidente sopra un capitolo del bilancio in riguardo ad una questione così seria, esso la pregiudicherebbe; tanto più, lo ripeto, dopo il precedente della votazione avvenuta in occasione del bilancio del Ministero della guerra.

In quanto alla proposta del collega Pais, lo prego di osservare che purtroppo andiamo sempre lamentando, quando si discute il bilancio del tesoro, l'aumento delle pensioni. Ma non tema il collega Pais, anch'io vorrei pregare l'onorevole ministro di facilitare per quanto è possibile la iscrizione di questi operai alla Cassa di previdenza.

Per questi motivi, sperando che l'onorevole ministro potrà accettare la proposta di iscrivere cotesti operai alla Cassa di previdenza, pregherei gli onorevoli Ciccotti ed Agnini di ritirare il loro ordine del giorno, poichè quando quest'ordine del giorno non fosse ritirato, dovrei oppormi all'approvazione di esso.

Presidente. L'onorevole Pescetti ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Governo a presentare una legge per stabilire la pensione a favore degli operai e delle operaie delle manifatture dei tabacchi, migliorando frattanto l'attuale trattamento di valetudinarietà, sia col l'aumentare il minimo ed il massimo dell'assegno, sia con l'allargare i criterî di valutazione dell'assegno stesso.

« Pescetti, Ciccotti, Marescalchi A., Costa, Valeri, Arcognati, Agnini, Noè, Massa, Marcora. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

Pescetti. Il nostro ordine del giorno riguarda il trattamento degli operai e delle operaie non quando lavorano nelle manifatture, ma quando devono abbandonare il mestiere, ed entrano, come oggi si dice, in istato di valetudinarietà.

Ha bene ricordato l'onorevole collega Pais, che il Gran Duca di Toscana e il Papa assegnavano agli operai delle manifatture dei loro Stati delle pensioni: e in Toscana quando andavano in pensione avevano al minimo una lira al giorno: invece nel Regno d'Italia abbiamo il trattamento della valetudinarietà.

Debbo ricordare che l'ex-ministro Carmine, per le insistenze degli operai e delle operaie, si indusse a migliorare questo trattamento.

Gli operai e le operaie delle manifatture, ridotti ad essere assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e che vengono quindi messi fuori della fabbrica come arnesi logori e impotenti, in seguito alle maggiori concessioni fatte dal ministro Carmine, non possono avere nè meno di lire 15 al mese nè più di lire 30.

E dire che le donne e gli uomini addetti alle manifatture dei tabacchi sono degni di speciale riguardo, perchè l'ambiente delle manifatture intaccando terribilmente le vie respiratorie prostra e rovina la loro salute.

L'ordine del giorno da noi presentato è parso troppo minuto a coloro che non sono addentro al congegno contabile della valetudinarietà; ma bisogna sapere che, prima della riforma Carmine, il criterio per stabilire l'ammontare dell'assegno si deduceva dal guadagno dell'ultimo anno di servizio, cioè, dal periodo di tempo, in cui, per impotenza, l'operaio sia ridotto a percepire una paga addirittura derisoria.

Gli operai e le operaie volevano che il criterio per stabilire l'assegno di valetudinarietà fosse dedotto dalla media delle paghe percepite durante l'intero periodo di lavoro, prendendo così per base non soltanto l'ultimo anno in cui i guadagni sono dolorosamente ridotti per l'esaurimento delle forze, ma anche gli anni primi in cui si guadagna molto di più.

L'onorevole ministro Carmine corresse un poco il sistema, ma non soddisfece le legittime aspettative degli operai; stabili, cioè, che l'assegno fosse basato soltanto sulla media delle paghe percepite negli ultimi cinque anni di lavoro.

Il chiedere, quindi, al Governo che, mentre studia il problema delle pensioni, cerchi almeno di migliorare il trattamento di valetudinarietà, è fare un invito molto ragio-

nevole e temperato che l'onorevole ministro non può non accogliere.

Affinchè la Camera possa persuadersi che il Governo non tutela convenientemente il personale delle manifatture, debbo ricordare il fatto seguente. Quando il Governo ebbe fatto il calcolo usuraio del dispendio maggiore, derivante dalle modificazioni portate dal ministro Carmine, dichiarò subito che al trattamento di valetudinarietà per i nuovi operai, dal primo ottobre 1899, sarebbe stata sostituita l'assicurazione alla Cassa Nazionale di previdenza.

Col provvedimento adottato, siamo giunti a questo, che gli operai e le operaie che entrano ora con grande fiducia nelle manifatture dei tabacchi, assoggettandosi al trattamento della Cassa nazionale di previdenza non hanno neppure la certezza di arrivare nella loro vecchiaia ad un trattamento migliore di quello oggi stabilito. Quindi, voglio sperare che il ministro, penetrandosi della gravità di questo problema, che è il trattamento degli operai nelle manifatture dello Stato; penetrandosi della meschinità e della disparità di trattamento stabilito, che stride perfino potentemente se lo paragoniamo con quello che facevano i Governi assoluti, a cui il Governo d'Italia successe col miraggio di tante promesse; considerando che lo Stato deve essere esemplare nel modo di tenere, assistere e mantenere gli operai da lui dipendenti; considerando che la salute delle operaie delle manifatture si logora mentre grandissimo è l'utile che danno allo Stato col loro lavoro; considerando tutto questo, e molto altro che non ricordo, voglio sperare, dicevo, che il ministro si dichiari che, per ora, cercherà di correggere il trattamento di valetudinarietà, e che studierà, coi suoi colleghi, un migliore, più razionale e più equo trattamento per gli operai delle manifatture dello Stato.

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Carmine. L'onorevole Pescetti ha fatto cenno di una disposizione che fu presa dall'Amministrazione, quando io avevo l'onore di reggere il Ministero delle finanze, ma, mi perdoni, egli non l'ha riferita in modo esatto.

Posso dire che la disposizione che presi allora a favore del personale operaio delle manifatture dei tabacchi, fu accolta con viva soddisfazione dal personale stesso, sempre quando esso non era aizzato da estranei. In-

voco su questo fatto la testimonianza dell'onorevole Marescalchi il quale si fece interprete verso me della viva gratitudine che gli operai e le operaie della manifattura di Bologna mi professavano, pei provvedimenti che erano stati presi in loro favore. (*Commenti*).

E dico ciò per dimostrare che il trattamento di valetudinarietà è stato abbastanza largo e tale, da soddisfare sufficientemente le esigenze presenti degli operai.

L'onorevole Pescetti, poi, dice: ma, dopo aver preso questo provvedimento, avete stabilito che gli operai dovessero essere iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza; e, con questo, avete eliminato, in fatto, il provvedimento che era stato preso per migliorare l'assegno di valetudinarietà. Ma qui l'onorevole Pescetti fa una gravissima confusione. Si è stabilito che gli operai che entravano in servizio dal primo ottobre 1899, dovessero essere iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza; si è stabilito che questi operai dovessero fare qualche versamento alla Cassa, Nazionale di previdenza, come fanno tutti gli operai che sono iscritti a questa Cassa ed io credo che la Cassa Nazionale di previdenza sia stata accolta con simpatia da tutti; e mi pare che dovrebbe essere accolta con simpatia anche sui banchi sui quali siede l'onorevole Pescetti.

Di più si è stabilito che il Governo corrisponderà, in vantaggio d'ogni singolo operaio, alla Cassa tanto quanto viene corrisposto dall'operaio stesso. L'onorevole Pescetti non può dire, oggi, quale sarà il trattamento che la Cassa potrà fare a questi operai iscritti il primo ottobre 1899: perchè essa è sempre libera di aumentare i versamenti; e, aumentati i versamenti, potrà esser migliorato il trattamento di pensione che la Cassa potrà concedere. Ma credo che sia un istituto altamente civile quello di obbligare gli operai a provvedere al loro avvenire, sia pure in quella scarsa misura che essi possono; e che sia un istituto altamente umano, e giustificato da parte dello Stato, quello di concorrere ad integrare quest'opera di previdenza che viene imposta agli operai ed imposta, mi pare, giustamente.

Ripeto: credo di aver fatto opera utile agli operai coi provvedimenti che presi e credo che gli operai stessi, quando non ven-

gano aizzati da elementi estranei, ne siano più che contenti. (*Benissimo! Bravo!*)

Marescalchi Alfonso. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Marescalchi Alfonso. Chiamato in causa dall'onorevole collega Carmine, debbo, per lealtà, confermare interamente quanto egli ha detto e quanto ebbi a dire, l'anno scorso, in occasione di questo bilancio.

Gli operai della manifattura di Bologna (non entro a parlare in merito di altre manifatture) gli operai della manifattura di Bologna furono gratissimi al ministro Carmine e al commendatore Sandri, direttore generale, del provvedimento preso dal Ministero in ordine al trattamento di valetudinarietà.

Evidentemente vi è una ragione per questa sentita gratitudine ed è, che essi si trovavano prima in una condizione così difficile ed incerta, che vollero provare il loro animo grato a chi li tolse da tante ansie ed assicurò loro almeno un pezzo di pane per la vecchiaia. (*Interruzione*).

Io però volevo prendere a parlare per raccomandare al ministro una disposizione transitoria, la quale almeno in parte eliminerebbe le difficoltà e gl'inconvenienti che oggi sono stati lamentati.

Nel personale delle manifatture v'è un elemento molto vecchio; parlo della manifattura dei tabacchi di Bologna che io conosco molto bene; basti dire che in quella manifattura vi è un'operaia che conta 67 anni di servizio (*Oh! — Commenti*) e ve ne sono poi molte che servono dai 52 ai 56 anni. Ora questo vecchio personale bisogna che rimanga oggi in servizio, perchè andando a casa, per quanto trattato meglio di prima, pure non avrebbe il necessario per vivere.

Pescetti. È appunto quello che dico io.

Marescalchi Alfonso. Ma intanto è giustizia di riconoscere che qualche cosa il ministro Carmine ha fatto, perchè cotesto personale prima non aveva neppure quello che oggi può conseguire.

Io raccomando all'onorevole ministro di fare uno studio per trovar modo intanto di mettere convenientemente in istato di valetudinarietà questo personale che non è poi tanto numeroso, perchè non è umano lasciarlo a logorarsi gli ultimi anni di vita per poter mangiare un pane che altrimenti non mangierebbe se dovesse essere collocato allo

stato di valetudinarietà (*Interruzioni*) con il trattamento attuale.

Questo è vero, ma non è men vero che gli operai delle manifatture dei tabacchi di Bologna abbiano dimostrata la loro gratitudine al ministro Carmine per quel che ha fatto, ed io son lieto di confermarlo oggi alla Camera, giacchè la verità bisogna sempre dirla, per gli amici e per gli avversari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. L'onorevole Carmine ha degnamente risposto alle critiche dell'onorevole Pescetti sul trattamento di valetudinarietà che l'Amministrazione fa agli operai resi inabili per malattia o per vecchiezza. Egli stesso, continuando le buone tradizioni dei nostri predecessori, ha procurato di migliorare con opportuni e benefici provvedimenti la condizione degli operai addetti alla manifattura dei tabacchi.

Coloro i quali hanno qui parlato di lavoro duro e malsano vadano a visitare una delle nostre manifatture e si accorgeranno che i loro timori non hanno fondamento o per lo meno sono esagerati. Non è esatto che la lavorazione dei tabacchi logori la salute degli operai e delle operaie.

La manifattura di Roma non è lontana; basta visitarla per persuadersi che l'igiene vi è diligentissimamente curata, e quanti vi lavorano, uomini e donne, godono perfetta e florida salute.

In nessun altro mestiere si raggiunge la longevità alla quale pervengono gli operai delle manifatture dei tabacchi. (*Interruzioni*).

Pescetti. I fatti e le statistiche smentiscono questo.

Chimirri, ministro delle finanze. L'onorevole Pescetti nega, ma i fatti danno ragione a me e valgono assai più delle sue asserzioni.

Agnini. Ma si tratta di danni che non si rivelano già lì per lì.

Chimirri, ministro delle finanze. Se gli operai del monopolio vivono a lungo e non si risentono, del lavoro, questo prova che le manifatture sono salubri ed il trattamento assai umano e moderato.

D'altronde è noto che fu presentato un disegno di legge per regolare le ore di lavoro dei fanciulli e delle donne nelle manifatture; aspettiamo che venga in discussione e non cerchiamo di pregiudicarlo con proposte affrettate e fuor di luogo.

Ci venne financo rimproverato di condannare a faticoso lavoro operai ed operaie molto innanzi negli anni.

Si vuole forse che l'Amministrazione scacci e mandi sul lastrico operai invecchiati al servizio del monopolio?

L'Amministrazione ve li tiene a loro domanda e per sentimento umanitario, e continua a pagarli, adibendoli ad uffici nè gravi, nè faticosi.

In ogni manifattura vi sono compartimenti destinati a codesti veterani del lavoro. Da ciò è chiaro che l'Amministrazione fa del suo meglio per aiutare e sovvenire il personale, che per età od impotenza non può più continuare nel lavoro. Stando così le cose non posso accettare gli ordini del giorno che vengono proposti. Accetto invece la raccomandazione fatta dalla Giunta generale del bilancio, giacchè l'Amministrazione è già entrata in quell'ordine di idee e dal canto mio continuerò ad occuparmi con amore per migliorare le condizioni dei nostri operai, animato da quel sentimento di umanità e di benevolenza a cui si ispirarono sempre i miei egregi predecessori.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Pescetti. Ma io chiedo di parlare per uno schiarimento. (*Rumori*).

Voci. No, no! Basta, basta!

Presidente. Metto dunque a partito il primo dei due ordini del giorno proposti, che è il seguente:

« La Camera invita il Governo ad introdurre la giornata di lavoro di otto ore per gli operai delle manifatture dei tabacchi e delle saline, senza che ne abbia a derivare una diminuzione di salario; invita del pari il Governo a migliorare le condizioni degli apprendisti nelle manifatture dei tabacchi.

Ciccotti, Agnini, Noè, Comandini, Costa, Arconati, Garavetti, Albertelli, Turati, Pescetti ».

Quest'ordine del giorno non è accettato dal Governo

Giovanelli, relatore. E nemmeno dalla Commissione.

Presidente. Lo metto dunque a partito.

(*La Camera non approva l'ordine del giorno del deputato Ciccotti ed altri*).

Viene ora il secondo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare una legge per fissare la pensione a

favore degli operai e operaie delle manifatture dei tabacchi, migliorando frattanto l'attuale trattamento di valetudinarietà, sia col-l'augmentare il minimo ed il massimo dello assegno, sia con lo allargare i criteri di valutazione dell'assegno stesso.

« Pescetti, Costa, Arconati, Noè, Marescalchi A., Comandini, Valeri, Agnini, Marcora, Massa, Ciccotti. »

Quest'ordine del giorno non è accettato dal Governo.

, Giovanelli, relatore. E nemmeno dalla Commissione.

Presidente. Lo metto a partito.

(La Camera non approva l'ordine del giorno dell'onorevole Pescetti ed altri).

Metto dunque a partito il capitolo 129.

(È approvato).

Capitolo 130. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spese fisse*), lire 967,532. 91.

Capitolo 131. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi, lire 90,000.

Capitolo 132. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercede agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (*Spesa obbligatoria*), lire 7,750,000.

Capitolo 133. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie (*Spesa obbligatoria*), lire 340,000.

Capitolo 134. Sussidio da versarsi alla Cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture, per memoria.

Capitolo 135. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 30,000.

Capitolo 136. Premi di incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, per memoria.

Capitolo 137. Spese inerenti al servizio

delle coltivazioni sperimentali, per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili; fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altre, lire 50,000.

Capitolo 138. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000,000.

Capitolo 139. Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti d'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi, lire 50,000.

Capitolo 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,070,000.

Capitolo 141. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,520,000.

Capitolo 142. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 150,000.

Capitolo 143. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale, lire 95,000.

Capitolo 144. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 90,000.

Sali. — Capitolo 145. Stipendi agli impiegati delle saline. (*Spese fisse*), lire 98,839.15.

Capitolo 146. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione. (*Spesa obbligatoria*), lire 725,000.

Capitolo 147. Indennità ai rivenditori dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 1,270,000.

Capitolo 148. Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestare servizio in località malsane, lire 16,100.

Capitolo 149. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e dalla carta per l'impacchettamento del sale raffinato (*Spesa obbligatoria*), lire 284,000.

Capitolo 150. Compra dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 320,000.

Capitolo 151. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (*Spesa obbligatoria*), lire 2,195,000.

Capitolo 152. Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari, lire 57,000.

Capitolo 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nelle salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Tabacchi e sali. — Spese promiscue. — Capitolo 156. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 243,126. 60.

Capitolo 157. Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 158. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (*Spesa d'ordine*), lire 885,000.

Capitolo 159. Indennità agli impiegati di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 78,500.

Capitolo 160. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzino e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari, lire 10,000.

Capitolo 161. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi, lire 14,000.

Capitolo 162. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso

dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi (*Spesa d'ordine*), lire 3,505,000.

Capitolo 163. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterco, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua, lire 20,000.

Capitolo 164. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 165. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 157,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali di amministrazione.* — *Servizi diversi.* Capitolo 166. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 210,944. 90.

Capitolo 167. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 168. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 54,190.

Capitolo 169. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio Decreto 29 agosto 1897, n. 512, lire 125,140.

L'onorevole ministro aveva proposto a questo capitolo lo stanziamento di lire 125,140.

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto le modificazioni.

Presidente. L'onorevole ministro dichiara di accettare lo stanziamento proposto dalla Giunta del bilancio in lire 135,140.

(È approvato).

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.* — *Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.* — Capitolo 170. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Vischi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vischi. Vorrei fare una breve raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze a

favore dei miseri impiegati straordinari delle Agenzie delle imposte. Di essi molti si occuparono per il passato, ed io stesso ebbi l'onore di rivolgere al Governo, allora rappresentato dall'onorevole ministro Carcano, viva preghiera perchè quegli impiegati fossero messi in pianta stabile, o per lo meno, fosse definita la loro posizione.

Tutti sappiamo l'importanza del lavoro che essi prestano all'amministrazione dello Stato: si può dire che essi quasi mantengono viva la continuità dei lavori negli accennati uffici.

Ebbene: mentre tutti ci siamo occupati di definire, una buona volta, la posizione di tutti gli impiegati straordinari, per gl'infelici, ai quali accenno, nulla ancora è stato sufficientemente fatto.

Lo Stato ha diritto alla riconoscenza per i provvedimenti che a favore della classe degli straordinari furono presi, così dal ministro delle poste e dei telegrafi in modo speciale, come da altri ministri. Io sono fra coloro che stimano savia legge quella del 1897, la quale non consente di assumere in servizio nuovi impiegati straordinari, savia per molte ragioni e specialmente perchè offre eguale possibilità a tutti di passare al servizio dello Stato con il solo mezzo onesto, quello cioè del concorso, mentre prima da più parti si è temuto, certamente a torto, che si potesse entrare in servizio per via di raccomandazioni o delle influenze parlamentari. Ma, volere o no, noi abbiamo tuttavia una parte di questo personale che aspetta una parola di giustizia, ed almeno di conforto. Io so che si pensa a provvedere alla loro sorte e tutta la mia raccomandazione consiste appunto in ciò: che i provvedimenti concreti non si facciano troppo attendere.

Ed ora, se l'onorevole presidente della Camera me lo consente, io aggiungerei un'altra raccomandazione d'ordine generale, che certamente deve trovare ben disposto l'onorevole ministro delle finanze, se è vero ciò che è stato riferito dai giornali ed accennato alquanto anche nella relazione del presidente del Consiglio a Sua Maestà il Re.

La raccomandazione riguarda il modo di funzionare del servizio delle tasse sugli affari. Indiscutibilmente l'attuale sistema, come non incontra la soddisfazione di moltissimi contribuenti, non può soddisfare nemmeno lo Stato; dico *indiscutibilmente* perchè io ho ve-

duto in moltissime occasioni lo stesso Ministero delle finanze esser costretto a correggere le tassazioni fatte dai ricevitori ed anche da autorità ad essi superiori.

Ciò dimostra all'evidenza che quei funzionari, per una ragione che facilmente si intuisce, cioè per il desiderio di una più larga percentuale di lucro, si abbandonano ad interpretazioni assai vessatorie e fiscali delle leggi, e, se la parola non vi è simpatica, trovatene un'altra che la equivalga, per cui impongono ai poveri contribuenti che debbono stipulare vincoli contrattuali, degli oneri, i quali quando anche corretti poscia, fanno sentire tutto il loro peso e tutta la loro asprezza nel momento della contrattazione stessa.

L'onorevole ministro potrebbe vedere se non fosse qui il caso di una correzione nel sistema di questo servizio, nel senso di togliere la esazione per aggio, che acuisce l'avidità, e rende facilissime le angherie.

Questa però è questione della quale potremo sempre occuparci largamente; e vengo ad un'altra osservazione.

Ho lodato il Ministero per quel sentimento di giustizia dal quale sempre dimostra di essere animato quando corregge le tassazioni fatte dai ricevitori; ma vi è qualche cosa su cui il ministro deve portare la sua attenzione per impedire che, per il congegno stesso della nostra burocrazia, quando giustizia è fatta e la retrodazione è decretata, passasse lungo tempo aumentandosi i danni cagionati dalla ingiusta tassazione.

Potrei fare delle citazioni, ma me ne astengo, perchè capisco che tutti potrebbero farne in maggior numero di quelle che sono a mia cognizione.

Presidente. Onorevole Vischi, faccio osservare che le avevo dato facoltà di parlare per una semplice raccomandazione.

Vischi. Poichè qui si tratta appunto di aggi da restituire e di compensi, ho pensato di poter opportunamente dire una parola su questo argomento; del resto signor presidente, ho quasi finito.

Dunque quando una tassazione ingiusta è fatta, ed al Ministero è rivolto opportuno reclamo, impedisca il ministro le lungaggini, che impediscono la restituzione prima che passi oltre un anno.

Ripeto: che vi sono altri casi, che non dirò qui ma che mi riservo di ricordare a Lei, onore-

vole ministro, quando discuteremo i provvedimenti che ha presentato. Mi basta ora di pregarla di volere, con provvedimenti, che ritengo non necessario siano legislativi, bensì con provvedimenti regolamentari, togliere di mezzo gran parte di quell'ingranaggio assolutamente intollerabile e certamente nocivo agli interessi della giustizia, e di fare in modo che la burocrazia si persuada una buona volta che è nominata non per sè, ma per servire il Paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro delle finanze. Risponderò brevemente alle raccomandazioni rivoltemi dall'onorevole Vischi.

Il Governo ha già fatto molto per regolare la posizione degli straordinari, che ingombrano gli uffici centrali e quelli delle Intendenze; e, a misura che lo consentiranno le risorse del bilancio non mancherò di provvedere con opportuni ritocchi degli organici a quanti ancora sono ancora sospesi.

Alla seconda raccomandazione risponde il tenore della mia circolare del 25 ottobre ultimo nella quale si legge:

« Vengono spesso a questo Ministero numerosi ed insistenti reclami coi quali si lamenta la lentezza dell'esecuzione degli sgravi e dei rimborsi in caso di tasse non dovute o esatte oltre il dovere. Ciò che più punge ed offende non è tanto la gravità dei tributi, quanto il dover pagare un'imposta indebita, e pagatala non poterla sollecitamente riavere. Il principio del *solve et repete*, dettato da imperiose necessità, è giusto e tollerabile a patto che la restituzione dell'indebito riscosso segua senza ritardo. »

E nella circolare sono esposte norme chiare e precise per facilitare e affrettare le restituzioni e i rimborsi.

Creda, onorevole Vischi, che molte volte gli indugi non dipendono dal malvolere degli uomini, ma dai congegni complicati, dalla poca chiarezza e spesso dalle contraddizioni delle normali, che paralizzano l'azione degli uffici esecutivi.

Con gli accennati provvedimenti e con caute e graduali riforme legislative spero che riusciremo a rendere meno intricato e farraginoso questo ramo importante dell'amministrazione finanziaria.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 170.

Capitolo 171. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 172. Pagamento al comune di Cagliari delle somme portate dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, 26 maggio 1891 (ultima rata), lire 646,681.46.

Capitolo 173. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 174. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 8,500.

Capitolo 175. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 176. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 50,000.

Capitolo 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 180,000.

Beni delle Confraternite romane. — Capitolo 178. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 20,000.

Capitolo 179. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle Confraternite romane stati indemanati in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*) lire 50,000.

Capitolo 180. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione del 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 50,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 181. Aggi ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per ommesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 182. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 183. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (*Spesa d'ordine*), lire 1,500.

Capitolo 184. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (*Spesa obbligatoria*), lire 3,323,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca Fermo.

Rocca Fermo. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. La provincia di Mantova ha pagato, nel secondo semestre del 1899, lire 335,000 in più per tassa sui terreni. Questa somma pagata indebitamente avrebbe dovuto essere, per gli effetti della legge 21 gennaio 1897, restituita. L'onorevole ministro delle finanze precedente, l'onorevole Carmine, aveva promesso che entro l'anno corrente sarebbe stata restituita ai proprietari del Mantovano quella somma; ma ormai l'anno è quasi finito e nessun ordine per la restituzione è stato dato. Prego quindi l'onorevole ministro, che ha or ora ricordata una sua circolare agli Intendenti di finanza, perchè facciano seguire senza ritardo la restituzione ai cittadini delle tasse indebitamente percepite, di far seguire alle sue circolari qualche ordine preciso perchè non rimangano senza effetto. Il Governo, che pretende tanta puntualità nei pagamenti da parte dei poveri contribuenti deve essere alla sua volta puntuale nel restituire quelle tasse, che ha indebitamente percepite. Confido che l'onorevole ministro vorrà accettare la mia raccomandazione e darmi una risposta tranquillante per i proprietari del mantovano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. Farò tutto il possibile perchè non siano più a lungo ritardati i rimborsi dovuti ai contribuenti della provincia di Mantova perchè quelle popolazioni abbiano a risentire senza ulteriori indugi gli effetti di un beneficio, nascente dall'applicazione del nuovo catasto.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 184.

Amministrazione delle gabelle. — Capitolo 185. Costruzione di una caserma per la guardia di finanza a Scardovari (Rovigo), lire 20,000.

Capitolo 186. Lavori addizionali per la costruzione di due casotti per la vigilanza

doganale al confine di Bodengo e Codera (Sondrio), lire 9,500

Capitolo 187. Lavori addizionali per la costruzione di tre casotti per la vigilanza doganale al confine di Schiazzera, Campaccio e Gianone, lire 10,500.

Capitolo 188. Costruzione di una caserma per la guardia di finanza a Bianconovo (Reggio Calabria), lire 16,000.

Capitolo 189. Lavori di adattamento dei locali nel convento dei Celestini in Manfredonia ad uso di caserma della guardia di finanza (Foggia), lire 26,000.

Capitolo 190. Sistemazione dei locali nel fabbricato demaniale La Rocca in Civitavecchia ad uso di caserma della guardia di finanza, lire 25,000.

Amministrazione delle private. — Capitolo 191. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi, lire 195,000.

Capitolo 192. Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi (Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Seconda annualità), lire 12,000.

Capitolo 193. Provvista di tabacchi greggi esteri per reintegrazione di scorte (Legge 23 marzo 1899, n. 145), lire 1,500,000.

Categoria terza. Movimento di capitali. — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 194. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi. — Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 195. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti allo Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 46,200.

Capitolo 196. Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali, lire 477,000.

Partite che si compensano nell'Entrata. Capitolo 197. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e delle affrancazioni di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 37,000.

Capitolo 198. Restituzione dei depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 199. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili istituita con la legge 2 agosto 1897, numero 382 (*Spese d'ordine*), per memoria.

Categoria IV. — *Partite di giro*. — *Servizi diversi*. — Capitolo 200. Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,883,430.32.

Dazio di consumo. — *Comune di Napoli*. Capitolo 201. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, numero 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, numero 298, lire 11,500,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

Ciccotti. L'onorevole relatore della Commissione del bilancio ha fatto su questo capitolo delle osservazioni molto notevoli, intorno alle quali, come rappresentante di Napoli, ma non solo come tale, mi credo in obbligo di insistere per richiamare l'attenzione del Governo, lieto se potrò avere almeno dichiarazioni soddisfacenti.

Mentre il dazio consumo cresce in ogni altra città d'Italia con l'aumentare della popolazione, a Napoli si è avuto lo spettacolo che il dazio consumo dà, invece, ogni anno un provento minore. Si è potuto credere da principio che ciò si dovesse al contrabbando; ma, prese tutte le misure per salvaguardare la finanza contro il contrabbando, e adottati tutti i rimedi opportuni, si è dovuto invece riconoscere che l'unica ragione di questo fatto era la gravità dei balzelli e la miseria crescente nel popolo, che si convertiva in una successiva diminuzione dei consumi.

Ora io domando al Governo che cosa intenda di fare di fronte a questa condizione di cose. Intende di mantenere a Napoli, e un po' anche dappertutto, un sistema fiscale, che porta a queste conseguenze, che porterà alla successiva degenerazione delle popolazioni? E che cosa intende di fare per quella, che è la prima città del Mezzogiorno, che è la città più popolosa d'Italia? Riconosco che avete fatto qualche cosa; lo Stato ha fatto un sacrificio coi milioni largiti pel risanamento, quali, purtroppo, non hanno avuto quell'impiego, che dovevano avere. Ma vi è ancora molto da fare: non si tratta di prendere provvedimenti temporanei, provvedimenti immediati, ma si tratta di ben altro, di cui parleremo quando dovremo parlare delle

condizioni di Napoli. Per ora basta accennare che a Napoli vi sono tesori di energie, i quali non aspettano che di essere indirizzati e di essere secondati: vi sono industrie, le quali si trovano allo stato rudimentale e che potrebbero avere un grande incremento con vantaggio della città, della regione e di tutto il Paese; vi è un senso morale che, rinnegato e traviato sempre per opera di pochi, risorge sempre per opera di molti. Ora io dico che il Governo, di fronte a questa condizione di cose ha gravi responsabilità: mi auguro che se ne renderà pieno conto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giovanelli, relatore. La Giunta generale del bilancio, a proposito del dazio consumo di Napoli, ha già richiamato l'attenzione del Governo e della Camera su questa parte della pubblica finanza.

È infatti vero che ogni anno il dazio consumo di Napoli presenta sempre nuove diminuzioni nella riscossione; ed anche quest'anno dobbiamo registrare una diminuzione di lire 46 mila. Le riduzioni principali avvengono sopra la carne, dove si manifesta una diminuzione di 139 mila lire, sopra le farine per 82 mila lire, e sopra le sostanze grasse, specialmente lo strutto, per circa 60 mila lire. Si è molto indagato per vedere quali siano le cause, che concorrono a portare questa diminuzione di entrata nel dazio consumo di Napoli; e purtroppo si è venuti alla conseguenza di dover accertare che essa dipende dalla soverchia gravità dei balzelli. Perchè pel comune di Napoli, in seguito alla legge 15 giugno 1885 e all'altra del 28 giugno 1892, con la quale si sono dati al comune di Napoli gli addizionali ai dazi comunali, mentre prima erano devoluti al Governo, si è data anche facoltà all'amministrazione del comune di Napoli di aumentare i dazi con la semplice approvazione di un Decreto Reale anche oltre i limiti delle tariffe ordinarie.

Pur troppo di questa facoltà si è usato...

Una voce. Abusato!

Giovanelli, relatore. Non dico abusato!

Quindi, necessariamente, dalla gravità successiva e continua delle tasse daziarie è venuta la diminuzione dei prodotti. È per conseguenza che la Giunta generale del bilancio, accennando al dazio consumo del comune di Napoli ha richiamato l'attenzione del Governo sopra questo punto, come ve lo ri-

chiamerà nuovamente quando riferirà sul dazio consumo di Roma e circa la proroga dell'esazione per parte del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. La legge del 1892 è una delle tante prove dell'interesse e della benevolenza che il Governo ha sempre dimostrato per la più nobile e popolosa città del Mezzogiorno.

Ciccotti. Sempre no!

Chimirri, ministro delle finanze. Sempre e feravidissimo; e in me all'interessamento del ministro si aggiunge l'affetto antico e filiale, che porto a Napoli.

Per fare un giusto giudizio della progressiva decrescenza dei proventi, che attirò l'attenzione della Giunta generale del bilancio e del Governo, bisogna ricordarsi che il reddito del dazio di consumo di Napoli ha subito due notevoli diminuzioni.

I dieci milioni che il Governo prima pagava alla città di Napoli crebbero per la legge del 1897 a undici milioni e mezzo; e per l'abolizione del dazio governativo sui farinacei, proposta dall'onorevole Sonnino, fu fatto a quella città l'abbuono di un milione e 400 mila lire.

Per i comuni di Roma e di Napoli, le conseguenze di quella abolizione caddero tutte a carico del Governo, mentre non fu così per gli altri Comuni; e ciò si fece per uno speciale riguardo alle condizioni eccezionali in cui versavano le finanze municipali delle due città.

Ciccotti. Potevate fare diversamente.

Chimirri, ministro delle finanze. Si tratta dunque di 3 milioni venuti meno per le ragioni da me accennate ma a beneficio e non a danno del Comune di Napoli.

Vi è poi un'altra ragione di regresso negli introiti, accennata di volo dall'onorevole relatore. Sempre per favorire il comune di Napoli e per metterlo in grado di equilibrare il suo bilancio, gli fu accordato con la legge del 1892, di poter sovrimporre per proprio conto sulle voci della tariffa daziaria. Gli effetti di codesta sovrimposizione andarono crescendo in maniera da fornire all'erario comunale il maggiore incasso di un milione e 768 mila lire.

Questo nuovo onere, aggiunto all'antico, che non è lieve, portò per conseguenza una

depressione nei consumi, e un minor gettito del dazio principale esatto dal Governo.

È una condizione di cose, della quale il Governo deve preoccuparsi e cercare in qualche modo di provvedere. Non voglio lasciare la parola senza rendere un tributo di lode all'amministrazione del dazio consumo di Napoli, la quale non lascia nulla a desiderare. Le spese di amministrazione da circa due milioni sono scese a un milione e 200 mila lire, e il personale della direzione da 50 fu ridotto a tre o quattro impiegati, e tutti gli addetti a quel pubblico servizio danno prova di correttezza e di disciplina. E non solo in ciò che concerne il dazio di consumo ma in tutto quanto può contribuire a rilevare le condizioni economiche della città di Napoli, il Governo darà il suo concorso efficace e volenteroso.

Presidente. Non essendovi allora altre osservazioni, si intenderà approvato il capitolo 201.

(È approvato).

Capitolo 202. Personale per la riscossione del dazio, lire 1,070,038.73.

Capitolo 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo, lire 4,956.

Capitolo 204. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disgiata residenza ed altre, lire 47,320.

Capitolo 205. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 31,000.

Capitolo 206. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 75,000.

Capitolo 207. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale, lire 5,500.

Capitolo 208. Restituzione di diritti indebitamente esatti, lire 9,000.

Capitolo 208 bis. Corresponsione al comune di Napoli, fino alla concorrenza di lire 100,000, degli eventuali maggiori proventi del dazio consumo di quella città nel secondo e terzo trimestre dell'anno 1900, in confronto del reddito medio ottenuto nel corrispondente periodo del triennio 1897-99 (Legge 4 marzo 1900, n. 77), lire 100,000.

Capitolo 209. Fitto di locali per gli uffici e le caserme, lire 25,000.

Comune di Roma. — Capitolo 210. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), lire 14,000,000.

Capitolo 211. Personale per la riscossione del dazio, lire 976,535.16.

Capitolo 212. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio, lire 1,900.

Capitolo 213. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre, lire 60,000.

Capitolo 214. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 24,000.

Capitolo 215. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 45,000.

Capitolo 216. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale, lire 5,000.

Capitolo 217. Restituzione di diritti inabitamente esatti, lire 30,000.

Fitto di locali per gli uffici e le caserme, lire 34,000.

Così sono esauriti i capitoli.

Passiamo al riassunto.

RIASSUNTO PER TITOLI — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima *Spese effettive.* — *Spese generali di amministrazione.* — Ministero, lire 2,521,403.11.

Intendenze di finanza, uffici esterni del fisco e dei Canali Cavour, lire 4,760,418,08.

Uffici tecnici di finanza, lire 1,789,454.

Amministrazione per la formazione del catasto, lire 5,980,153.

Servizi diversi, lire 1,504,400.

Debito vitalizio, lire 12,577,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari: Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari, lire 22,892,812.40.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour), lire 781,990.

Asse ecclesiastico, lire 1,080,000.

Cassa nazionale di previdenza per gli operai, lire 19,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto, lire 18,248,460.

Amministrazione delle gabelle: Spese generali, lire 19,400,085.27.

Tasse di fabbricazione, lire 2,913,014.

Dogane, lire 5,907,613.62.

Dazio di consumo, lire 12,000.

Amministrazione delle privative: Spese generali, 152,022.50.

Servizio del lotto, lire 39,384,999.06.

Tabacchi, lire 37,614,621.20.

Sali, lire 5,260,939.15.

Tabacchi e sali (Spese promiscue), lire 4,937,626.60.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 187,738,016.99.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Spese generali di amministrazione.* — Servizi diversi lire 398,274.90.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari: Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari, lire 735,481.46.

Asse ecclesiastico, lire 298,500.

Beni delle confraternite romane, lire 120,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto, lire 3,332,500.

Amministrazione delle gabelle, 107,000 lire.

Amministrazione delle privative, 1,707,000 lire.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 6,698,756.36.

CATEGORIA III. *Movimento di capitali.* Estinzione di debiti, lire 593,200.

Partite che si compensano nell'Entrata, lire 837,000.

Totale della categoria III della parte straordinaria, lire 1,430,200.

Totale del titolo II. — (*Spesa straordinaria*), lire 8,128,956.36.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 195,866,973.35.

CATEGORIA IV. *Partite di giro*, 29,927,180.21. lire.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria), lire 194,436,773.35.

Categoria III. *Movimento di capitali* (parte straordinaria), lire 1,430,200.

Totale spese reali lire, 195,866,973.35.

Categoria IV. *Partite di giro*, 29,927,180.21 lire.

Totale generale, lire 225,794,153.56.

Pongo a partito lo stanziamento complessivo (totale delle spese reali ordinarie e straordinarie) in lire 195,886,973. 35.

(È approvato).

Rileggo l'articolo unico.

Articolo unico. « Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900, al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Non essendovi osservazioni in contrario, questo articolo unico di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle 11,55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma, 1900 — Tip. della Camera dei Deputati.